



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Selezione per l'assegnazione di incarichi di collaborazione a tempo parziale degli studenti per l'anno accademico 2021/2022, ai sensi dell'art. 13 della Legge del 2 dicembre 1991, n. 390, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68

Articolo 1

Indizione

1. E' indetta, per l'anno accademico 2021/2022, una selezione per la formazione di graduatorie relative all'instaurazione di rapporti di collaborazione per attività a tempo parziale degli studenti ai sensi della legge 2 dicembre 1991 n. 390, del DPCM 9 Aprile 2001 e del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 2

Definizione del numero delle collaborazioni

- 1 Il numero di collaborazioni da assegnare è pari a **761**, di cui **10** riservate a studenti con disabilità uguale o superiore al 66%.
- 2 Con successivo provvedimento dirigenziale le collaborazioni saranno ripartite tra i corsi di studio attivati per l'A.A. 2021/2022, in maniera proporzionale al numero degli iscritti, in base al numero degli studenti regolarmente iscritti alle date indicate all'art.5.1, garantendo l'assegnazione di almeno una collaborazione per ogni corso di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica/magistrale. Le collaborazioni non assegnate a un corso di studio per mancanza di aventi diritto saranno ridistribuite tra gli altri corsi di studio dello stesso dipartimento per l'a.a. 2021/2022 in maniera proporzionale al numero degli iscritti.
- 3 Il suddetto numero di collaborazioni potrà essere incrementato, per l'a.a. 2021/2022, in presenza di ulteriori risorse rispetto a quelle individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con la delibera del 21.12.2021 e destinate alla copertura del bando odierno; in tal caso, si procederà utilizzando le medesime graduatorie redatte in esito alla presente selezione.

Articolo 3

Corrispettivo

1. Il corrispettivo orario per le suddette attività, al netto degli oneri fiscali, è pari ad € **7,00** (euro sette) e verrà erogato, in unica soluzione, al termine della attività, in funzione del numero delle ore effettivamente svolte, previa presentazione di una dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'unità amministrativa presso la quale l'attività è stata svolta che attesti lo svolgimento con esito positivo della stessa e il numero di ore effettuate.

Articolo 4

Oggetto dell'attività e modalità di svolgimento

1. Le attività alle quali lo studente può collaborare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento per le collaborazioni a tempo parziale emanato con D.R. 3527 del 14.11.2014, sono:
 - a) attività di supporto informativo e amministrativo alle strutture didattico-scientifiche di Ateneo;
 - b) attività di supporto al funzionamento delle biblioteche;
 - c) attività di supporto ai servizi amministrativi degli uffici di Ateneo;



- d) attività di supporto e assistenza nella raccolta di libri, documenti, schedatura, archiviazione e registrazione dati;
 - e) attività straordinarie di archiviazione;
 - f) attività generiche individuate di volta in volta sulla scorta delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative di Ateneo nel relativo bando;
 - g) attività di supporto ai servizi di tutorato e assistenza;
 - h) attività di supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici, delle aule informatiche e dei laboratori linguistici;
 - i) attività di supporto agli studenti disabili;
 - j) servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili;
 - k) attività di accoglienza svolta da studenti senior;
 - l) servizi informativi e di orientamento;
 - m) servizi di assistenza tecnica organizzativa in occasione di congressi, convegni, manifestazioni culturali e seminari;
 - n) altri servizi a favore degli studenti.
2. Il singolo studente selezionato non potrà superare il numero massimo di **150 ore di attività per ogni A.A.** Il termine per lo svolgimento delle attività è fissato nel **31 dicembre 2023**.
3. **Il rapporto di collaborazione si interrompe in ogni caso dal giorno successivo a quello in cui lo studente consegue il titolo di studio relativo al corso a cui è iscritto.**
4. **Lo studente è tenuto a prestare servizio esclusivamente presso la struttura assegnata e nell'orario stabilito dal responsabile della stessa, che dovrà tener conto sia delle esigenze funzionali della struttura sia degli impegni didattici dello stesso studente.**
5. **Lo studente è tenuto a comunicare entro il termine di 10 giorni la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione.**
6. Lo svolgimento delle attività di cui al presente bando non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi (ex art.11 D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)

Articolo 5

Requisiti di partecipazione al concorso

1. Possono presentare domanda gli studenti che, per l'a.a. 2021/2022, siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 5.1 e 5.2:

Articolo 5.1

Iscrizione

1. Dovranno risultare con carriera attiva e regolarmente iscritti per l'A.A. 2021/2022 presso l'Ateneo alle seguenti date:
- a) **30 settembre 2021** gli iscritti agli anni successivi al primo e non oltre il primo anno fuori corso dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) **31 marzo 2022** gli iscritti al primo anno dei corsi di Laurea magistrale.

Articolo 5.2

Requisiti di merito



1. Gli studenti di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 devono avere superato entro il **10.08.2021**, in funzione del numero di anni trascorsi dall'iscrizione, il seguente numero minimo di crediti:
 - 24 crediti per gli studenti con due anni di iscrizione,
 - 48 crediti per gli studenti con tre anni di iscrizione,
 - 72 crediti per gli studenti con quattro anni di iscrizione,
 - 96 crediti per gli studenti con cinque anni di iscrizione,
 - 120 crediti per gli studenti con sei anni di iscrizione,
 - 144 crediti per gli iscritti al 1° anno f. c. della LM c. u. in Medicina e Chirurgia (classe LM-41).
2. Per gli studenti di cui alla lettera b) dell'art. 5.1 costituirà requisito di merito il titolo di primo livello conseguito, al massimo, nell'anno successivo alla durata legale del corso di studio (entro il quarto anno di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione).

Articolo 5.3

Condizione di fuori corso

1. Oltre al possesso dei requisiti previsti dai precedenti artt. 5.1 e 5.2, gli studenti **non** devono trovarsi nella condizione di essere iscritti dal II anno fuori corso in poi relativamente al corso di studi per il quale si partecipa.
2. In caso di decadenza, rinuncia agli studi, passaggio di corso, trasferimento da altra Università **senza riconoscimento** della carriera pregressa, quest'ultima non verrà computata ai fini della nuova determinazione.

Nel caso in cui, invece, ci siano riconoscimenti della carriera pregressa, gli anni di permanenza all'Università saranno conteggiati dal 1° anno di iscrizione al precedente corso di studi.

Pertanto, sarà necessario essere in possesso di un numero minimo di crediti pari a quelli previsti per il totale di anni di permanenza all'Università a decorrere dall'anno di prima immatricolazione (per "*anno di prima immatricolazione*" si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si è immatricolati o iscritti per la prima volta ad uno di tali corsi presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario operante sul territorio italiano).

Articolo 6

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. **La presentazione della domanda è consentita esclusivamente via WEB.** La domanda è costituita da un modulo on-line, da compilare a cura del concorrente secondo le indicazioni ivi riportate, reperibile al sito **www.unisa.it**: dal menu dell'"Area riservata", selezionare l'opzione "Login" e, dopo aver cliccato su "SPID" e di seguito su "Entra con SPID", accedere all'area riservata, dal "Menu Principale" → "Diritto allo studio" → "Part-time", quindi compilare la domanda.
2. La compilazione e la conferma della domanda di partecipazione sono possibili utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad "internet" - in qualsiasi giorno ed ora - sino al termine di scadenza indicato dal presente Bando.
3. Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale che hanno conseguito il titolo di studio di primo livello presso altri Atenei, dovranno indicare nella domanda, **a pena di esclusione**, l'anno accademico di prima immatricolazione al corso di studi di primo livello, la data di conseguimento del titolo, il voto di laurea.



4. La domanda deve essere **confermata on-line entro e non oltre le ore 12:00 del 29 agosto 2022**; dopo la conferma sarà possibile stampare la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda. Dopo tale ora non sarà, quindi, più possibile compilare o confermare la domanda di partecipazione. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero pervenire oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo incompleto od errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.
5. Le domande presentate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo saranno escluse dalla selezione.

Articolo 7

Criteri per la formulazione delle graduatorie

1. Lo studente in possesso dei requisiti previsti dal presente bando è inserito nella graduatoria del tipo di Corso di studio cui risulta iscritto per l'Anno Accademico 2021/2022.
2. Gli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio dell'A.Di.S.U.R.C. per l'A.A. 2020/21 saranno collocati nella graduatoria del proprio corso di studio con diritto di precedenza rispetto ai restanti studenti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. del 9 aprile 2001.
3. La collocazione degli studenti in graduatoria è effettuata sulla base dell'indicatore di merito calcolato con i dati regolarmente registrati negli archivi informatici dell'Università entro la data del 10 agosto 2021.

Per gli studenti, di cui al punto a), co. 1, art. 5.1, l'indicatore di merito è dato dalla percentuale calcolata sulla base del rapporto tra CFU maturati al 10 agosto 2021 e CFU previsti per il totale di anni di iscrizione così come di seguito specificato:

- 60 crediti per gli studenti con due anni di iscrizione,
 - 120 crediti per gli studenti con tre anni di iscrizione,
 - 180 crediti per gli studenti con quattro anni di iscrizione,
 - 240 crediti per gli studenti con cinque anni di iscrizione,
 - 300 crediti per gli studenti con sei anni di iscrizione,
 - 360 per gli iscritti al 1° anno f. c. della LM c. u. in Medicina e Chirurgia (classe LM-41).
4. Solo per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale (punto b) del co. 1, art. 5.1) il calcolo del merito viene determinato:
 - 1) dal valore percentuale relativo agli anni impiegati per il conseguimento del titolo di primo livello che sarà:
 - a) uguale a 1, se lo studente ha conseguito la laurea entro la durata legale del corso di studio (entro il terzo anno di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione);
 - b) uguale a 0,75, se lo studente ha conseguito la laurea nell'anno successivo alla durata legale del corso di studio (entro il quarto anno di effettiva iscrizione a partire dalla prima immatricolazione);
 - 2) a parità di punteggio, di cui al punto 1), dal valore ottenuto convertendo in trentesimi la votazione finale conseguita nel corso di laurea di primo livello;
 5. In caso di parità dell'indicatore di merito nelle graduatorie si darà la precedenza, nell'ordine:
 - al valore della media ponderata dei voti registrati alla data del 10 agosto 2021 per gli esami di profitto sostenuti;



- allo studente che si trova in condizioni economiche maggiormente disagiate (calcolata sulla base del valore assoluto dell'ISEE);
 - al più giovane di età.
6. Gli studenti che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal bando saranno inseriti in un elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Articolo 8

Esclusioni e incompatibilità

1. Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
 - non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2.e 5.3;
 - già in possesso di un titolo universitario, sia del cd. "*Vecchio Ordinamento*", che del cd. "*Nuovo Ordinamento*", che sia di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di laurea a cui sono iscritti nell'a.a. 2021/2022;
 - che, in possesso di un titolo di studio di primo livello conseguito presso altri Atenei, all'atto della compilazione della domanda non abbiano indicato, ai sensi del comma 4. art. 6, l'anno accademico di immatricolazione relativo alla suddetta carriera, la data di conseguimento del titolo, il voto di laurea.
2. Saranno altresì esclusi, per incompatibilità:
 - gli studenti vincitori della borsa di studio erogata dall'A.Di.S.U.R.C. per l'A.A. 2021/2022. Qualora lo studente risulti assegnatario di borsa successivamente all'inizio delle attività part-time, perderà il beneficio della borsa conservando la sola idoneità;
 - i vincitori per l'A.A. 2021/2022 di assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero previste dalla L.170 dell'11 luglio 2003, art. 1 lettera b) e dal D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, art. 2, comma 3. Qualora le suddette attività non siano iniziate al momento della presa di servizio delle attività part-time lo studente può esercitare il diritto di opzione;
 - gli studenti stranieri che richiedono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si iscrivono;
 - gli studenti iscritti a corsi singoli;
 - gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che pertanto sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
 - gli studenti che hanno svolto una collaborazione nell'anno precedente e che sono incorsi nella violazione, oggettivamente riscontrata, dei doveri previsti dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo inerente l'attività a tempo parziale degli studenti;
 - gli studenti che si siano trasferiti ad altra sede universitaria, abbiano conseguito il titolo di studio relativo al corso a cui è iscritto, abbiano rinunciato agli studi, abbiano sospeso gli studi oppure siano decaduti dagli studi.
3. Saranno, altresì, esclusi dalla graduatoria gli studenti che presenteranno istanza di partecipazione con modalità diverse da quella telematica stabilita al precedente art. 6.

Articolo 9

Graduatoria riservata



1. Per il conferimento degli incarichi riservati agli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% si procederà alla formazione di una sola graduatoria, prescindendo dal tipo di corso di studio di appartenenza.
2. L'indicatore di merito è dato dalla percentuale calcolata sulla base dei crediti maturati al 10 agosto 2021 e quelli previsti, all'art. 7. commi 3 e 4, per il totale di anni di permanenza, ridotta del 40%.
3. Gli studenti disabili possono partecipare alla selezione anche se nella condizione di studente al secondo anno fuori corso.
4. Gli studenti disabili idonei non beneficiari delle borse di studio dell'A.Di.S.U.R.C. per l'A.A. 2020/21, saranno collocati con diritto di precedenza rispetto ai restanti studenti, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. del 9 aprile 2001.
5. I posti riservati e non assegnati per mancanza di aventi diritto saranno ridistribuiti tra i corsi di studio attivati per l'a.a. 2021/2022 in maniera proporzionale al numero degli iscritti.

Articolo 10

Pubblicazione graduatorie e istanze di rettifica

1. Le graduatorie provvisorie, approvate con decreto del Rettore, saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo nella pagina <http://web.unisa.it/home/bandi/opportunita-diritto-allo-studio>.
2. **Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati.**
3. Avverso le predette graduatorie gli studenti potranno presentare istanza di rettifica **esclusivamente** per via telematica con le stesse modalità dell'istanza di partecipazione, entro e non oltre **dodici giorni** dalla data della suddetta pubblicazione, accedendo alla propria area utente.
4. Successivamente le graduatorie definitive, approvate con decreto del Rettore, saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo www.unisa.it.
5. **La pubblicazione delle graduatorie definitive costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati dell'esito delle istanze di rettifica.**
6. Tutte le graduatorie saranno consultabili alla pagina web <http://web.unisa.it/home/bandi/opportunita-diritto-allo-studio>.

Articolo 11

Stipula contratto

1. Per la sottoscrizione del contratto verrà pubblicato, contestualmente alle graduatorie definitive, un avviso in cui verranno esplicitate le modalità che gli studenti utilmente collocati in graduatoria del proprio corso di studio dovranno seguire. **La mancata sottoscrizione del contratto secondo le modalità stabilite sarà motivo di decadenza** (vedi art. 15 del bando).
2. Successivamente, l'Ufficio Diritto allo Studio provvederà all'assegnazione nominativa alla struttura universitaria sulla base delle indicazioni della Commissione, di cui all'art. 4 del Regolamento precitato. Per struttura didattica si intende il Dipartimento, per struttura amministrativa si intendono gli Uffici Amministrativi dell'Amministrazione centrale.
3. Lo studente chiamato a prestare l'attività a tempo parziale è tenuto a:
 - a) comunicare entro il termine massimo di 10 giorni la volontà di accettare o di rinunciare all'incarico presso la sede di assegnazione;
 - b) concordare con il Direttore del Dipartimento in caso di struttura didattica o il Responsabile in caso di struttura amministrativa i modi ed i tempi di svolgimento delle attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;



- c) attenersi alle modalità di svolgimento delle attività concordate con il Direttore di Dipartimento in caso di struttura didattica o il Responsabile in caso di struttura amministrativa a cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
- d) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
- e) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
- f) non divulgare e non utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione.

La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio relativo all'anno accademico successivo.

Articolo 12

Variazioni dello status di studente

1. Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio ogni variazione del proprio *status*, intervenuto dopo la presentazione della domanda.
2. Egualmente dovrà comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura ricevute durante lo svolgimento dell'attività.

Articolo 13

Richiesta idonei da parte dell'A.Di.S.U.R.C.

1. L'A.Di.S.U.R.C. - sede di Salerno – successivamente alle assegnazioni da parte dell'Ateneo dei collaboratori alle strutture e ad eventuali scorrimenti, può utilizzare la graduatoria degli idonei non beneficiari per la sottoscrizione di contratti di collaborazione part-time con studenti che saranno chiamati a svolgere attività presso la sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio di Salerno.

Articolo 14

Motivi di risoluzione del contratto

1. I contratti di collaborazione sono dichiarati risolti, oltre che per quanto previsto all'art. 8, anche per i seguenti motivi:
 - sopravvenuta inidoneità dello studente alla collaborazione richiesta;
 - rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
 - conseguimento del diploma di laurea (relativo alla graduatoria nella quale è inserito come vincitore);
 - irrogazione di un provvedimento disciplinare più grave della censura;
 - notevoli inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
 - dichiarazioni non veritiere rese ad organi o uffici dell'Ateneo;
 - violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico di comportamento, accertata dall'Autorità disciplinare competente, in vigore presso l'Università degli Studi di Salerno e reperibile al seguente link: <http://web.unisa.it/ateneo/normativa/codice-etico>.
2. La risoluzione del contratto è dichiarata con Decreto del Rettore, che stabilisce anche se vi siano i presupposti per la liquidazione parziale del compenso, ed è comunicata all'interessato.



Articolo 15

Casi di decadenza

1. Gli studenti che non si presentino nella data stabilita dal calendario di convocazione saranno dichiarati decaduti, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente giustificati.

Articolo 16

Contestazioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto dal "Regolamento per le attività di collaborazione part-time" emanato con D.R. n. 3527 del 14.11.2014, nonché alle ulteriori norme interne e statali in materia.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016 (pubblicato nella G.U. dell'Unione Europea n° L. 119/1 del 04.05.2016), l'Università degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera pertinente e limitata alle finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso, e per l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, l'incaricato del trattamento è il responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio.

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE, i candidati hanno diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei dati personali forniti e, in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi. Hanno altresì diritto di: chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti; la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento; la notifica in caso di rettifica o di cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi tassativamente previsti; la portabilità degli stessi e l'opposizione al trattamento ed alla profilazione.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale rappresentante, Rettore Pro-tempore, Telefono: 089/966960, e-mail: rettore@unisa.it, PEC: ammicent@pec.unisa.it.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Amministrazione

Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente autorizzato dal Titolare al trattamento in relazione alle proprie funzioni e competenze alla protezione dei dati: e-mail: protezionedati@unisa.it; PEC: protezionedati@pec.unisa.it.

Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni, è la dott.ssa Anna Maria Maccariello, - Ufficio Diritto Allo Studio dell'Università degli Studi di Salerno – via Giovanni Paolo II, n° 132, 84084 Fisciano (Sa) – tel. 089/966426, e-mail: amaccariello@unisa.it

Articolo 18

Ulteriori informazioni

Ogni ulteriore informazione circa il presente bando può essere richiesta all'Ufficio Diritto allo Studio a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi icolucci@unisa.it, dliguori@unisa.it, o a mezzo telefono ai nn. 089-966285 – 089-966534, o direttamente presso l'Ufficio negli orari di ricevimento del pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

Il Rettore

Vincenzo LOIA

Firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005